



# CITTA' DI MENDICINO

## PROVINCIA DI COSENZA

**ORDINANZA N° 250/2022**

### IL SINDACO

- PREMESSO che la stagione estiva, aumenta il pericolo dello sviluppo di incendi anche nei cortili e/o negli appezzamenti di terreno circostanti e/o in prossimità di case per civili abitazioni e/o fabbricati di altro tipo adiacenti alle strade, tra l'altro ricettacolo di serpenti, topi ecc., dovuti alla presenza di sterpaglie, erba alta, ecc., facilmente infiammabili, anche per autocombustione, con grave pericolo per le persone, gli animali e le cose;
- RILEVATO che numerosi appezzamenti di terreni privati hanno fronti su strade comunali e provinciali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei proprietari e conduttori che non provvedono ad eseguire le opere di loro competenza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle ed altro materiale proveniente dai loro campi;
- CONSIDERATO che nella stagione estiva le condizioni metereologiche, correlate con l'abbandono dei fondi agricoli, sono spesso causa di combustione ed incendi che possono arrecare notevole danno a persone e cose, con pregiudizio alla conservazione del patrimonio agro-forestale;
- RITENUTO indispensabile ed urgente adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati all'esecuzione degli interventi di pulizia delle aree private con particolare riguardo per quelle poste all'interno dei centri abitati e quelle poste ai margini delle strade, a salvaguardia dell'igiene ed incolumità pubblica, tenuto conto del rischio di incendi con l'approssimarsi della stagione estiva ed il conseguente aumento delle temperature;
- VISTA la legge 2171172000, n° 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- VISTO l'art. 255 del D.Lgs. del 3/04/2006, n° 152, "Norme in materia ambientale";
- VISTO il vigente Statuto Comunale;
- VISTI gli articoli n° 14 e 29 del C.d.S., 30/04/1992, n° 285 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. n° 267/2000, in materia di Ordinanze contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica

### ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO nel periodo dal 1° Giugno al 30 Settembre 2022, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all'ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l'eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature;

Ai proprietari e/o conduttori di are agricole non coltivate, di are verdi urbane incolte, ai responsabili di cantieri edili, ai proprietari di terreni posti ai margini delle strade, di provvedere ad effettuare, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante la rimozione di ogni elemento e condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.



# CITTA' DI MENDICINO

## PROVINCIA DI COSENZA

La vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovrà essere eliminata per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

### DISPONE

CHE chiunque violi la presente Ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:

- 1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da € 173,00 a € 695,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del C.d.S.;
- 2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in evidente stato di abbandono, in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00, ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. 152/2006;
- 3) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 1° Giugno al 30 settembre, se non configurabile un'ipotesi di reato penale, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.32,91 e non superiore ad € 10.329,14, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21/11/2000.

Gli Agenti di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori in caso di trasgressione.

La presente Ordinanza è trasmessa alla prefettura di Cosenza, alla polizia municipale, alle altre Forze dell'Ordine e alla Direzione generale della Protezione Civile Regionale

Il presente provvedimento è, altresì, divulgato ai Cittadini con le opportune modalità mediante avvisi pubblici, comunicazioni agli organi di informazione, affissione all'Albo Pretorio e tramite la pubblicazione sul Sito Web dell'Ente.

### AVVERTE

Che contro il presente provvedimento i cittadini interessati possono proporre:

- ricorso al Prefetto di Cosenza, entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'Ordinanza;
- ricorso al TAR di Catanzaro, entro 60 gg. dalla pubblicazione dell'Ordinanza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione dell'Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 04. MAG. 2022



IL SINDACO  
Ing. Antonio Palermo